

Proposta dell'Amministrazione all'utilizzo risorse decentrate 2020

Il fondo delle risorse decentrate, disponibile per il finanziamento del salario accessorio per l'anno 2020, in considerazione del rispetto del tetto di finanza pubblica statuito dall'art. 23 c. 2 del DLgs 75/2017, approvato con DGR 574 del 16/12/2020 ammonta ad €. 39.509.505,28.

Al netto degli utilizzi previsti ai sensi dell'art. 68 comma 1 del CCNL 21/05/2018, la somma residua ammonta a €. 17.526.919,24.

Le parti concordano:

1. progressioni orizzontali con decorrenza 01 gennaio 2020, come da avviso, per una previsione di risorse finanziarie necessarie pari circa ad €. 900.000,00.
 2. in un premio di performance individuale e collettivo, ai sensi dell'art. 68 c. 2 e 3, per una valutazione massima prevista per le fasce Smivap, di €. 5.500, per un costo stimato totale a carico del fondo di €. 16.032.500,00 il diritto alla percezione del premio matura quando il corrispondente rapporto di servizio è attivo. Nei casi nei quali lo stesso sia in uno stato di sospensione per l'intero anno o frazioni dello stesso, quali l'aspettativa senza assegni per i diversi motivi riconosciuti dalle normative di riferimento, l'ammontare del premio verrà rideterminato sulla base del periodo di aspettativa goduto. Detti premi correlati alla performance, attribuiti in osservanza al vigente SMIVAP, spettanti al personale in part time sono ridotti in misura proporzionale al regime orario adottato nel periodo di valutazione.
 3. La maggiorazione ai sensi dell'art. 69 del CCNL 21/05/2018, è riservata al 20% del personale di categorie A, B, C e D non titolari di posizione organizzativa che partecipa alla distribuzione della produttività. Tale maggiorazione è calcolata sul 30% del valore medio pro-capite ed ammonta ad €. 1.000 circa. Il costo complessivo di €. 594.000,00. Tale maggiorazione viene attribuita dal responsabile della SPL, sentiti i dirigenti valutatori, ai dipendenti che conseguono le valutazioni più elevate. Il costo complessivo dei premi di performance ammonta complessivamente ad €. 16.626.919,24.
- 2 Per l'anno 2020, le risorse economiche destinate a finanziare la retribuzione di posizione del personale incaricato di posizione organizzativa, vengono determinate, quale percentuale delle risorse complessivamente finalizzate alla retribuzione di posizione e di risultato secondo quanto disposto dall'art. 15 c. 4 del CCNL 21/05/2018, nella misura del 78,00% per il pagamento delle p.o. e per il restante 22,00% al pagamento del risultato e comunque fino al limite delle risorse ivi destinate.
 - 3 La retribuzione di risultato verrà quantificata tenendo in considerazione i seguenti parametri:
 - 3.2 - valutazione conseguite secondo le fasce Smivap;
 - 3.3 - effettiva posizione goduta nel corso del 2020;
 - 3.4 - effettiva erogazione della posizione che ne costituisce il presupposto.
 - 4 Per quanto riguarda i criteri di bilanciamento dei trattamenti economici si chiarisce che i dipendenti titolari di posizione organizzativa che abbiano percepito nel 2020, compensi incentivanti (compensi avvocatura, compensi enti terzi, incentivi per spese tecniche, ecc.) che superano il 60% del valore della p.o. in godimento, percepiranno la retribuzione di risultato nella misura minima del 2%. Per i titolari di p.o. che conseguono una valutazione inferiore alla soglia minima prevista, la rispettiva retribuzione di risultato non verrà ridistribuita tra gli altri percettori ma costituirà economia di bilancio.

Le parti concordano che, in applicazione dell'art. 11 comma 7 del CCDI 2017-2018 – personale del comparto, nelle more della definizione del nuovo CCDI, da concludersi entro e non oltre il 28/02/2021, a decorrere da gennaio 2021 la compatibilità è riconosciuta:

1. al personale autista;
2. agli operatori di protezione civile;
3. al personale amministrativo dell'avvocatura;
4. agli operatori sala macchina Cred;
5. al personale impiegato nelle attività VIA-VAS;
6. al personale addetto al contenzioso tributario e tasse automobilistiche;
7. al personale fitosanitario;
8. al personale addetto alle attività del datore di lavoro;
9. al personale ex Casmez e/o responsabili di centrali idriche;

Nel citato nuovo CCDI, le minori spese registrate dal 01/01/2021 rispetto all'applicazione del citato art. 11 del CCDI 2017/2018, sono vincolate a finanziare la compatibilità di un contingente limitato in questa prima fase, secondo le modalità e criteri da determinare, nell'ambito del personale addetto alle attività particolarmente disagiate di sportello dei centri per l'impiego, genio civile ed addetti ai controlli agricoli. Le limitate risorse potranno essere incrementate agli esiti di una verifica di eventuali ulteriori disponibilità sulle risorse decentrate 2021.

Le parti si impegnano altresì, a disciplinare il riconoscimento, nel prossimo CCDI, dell'indennità di condizioni di lavoro nei limiti della misura massima consentita agli AGE, in considerazione dell'espletamento delle attività svolte in regime di emergenza epidemiologica da COVID 19.

Le parti altresì si impegnano a verificare, nell'ambito del prossimo CCDI, il riconoscimento dell'indennità di specifica responsabilità, nell'importo massimo previsto, al personale con qualifica DOS.

23/12/2020

Per la Direzione Generale Risorse Umane
Dott.ssa Maria Messina
Dott.ssa Stefania Panza
Dott. Salvatore De Maio

OO.SS.:

CGIL.....
CISL.....
UIL.....
CSA.....
RSU: come da allegato